


# COMUNE DI SCARPERIA

(Provincia di Firenze)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO URBANISTICO DI  
PORZIONE DI FABBRICATO DA ARTIGIANALE - INDUSTRIALE A TERZIARIO  
IN LOC. PIANVALLICO (APP. DEL. C.C. N°021 DEL 31/03/2008)

## PROGETTO ESECUTIVO

PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI PORZIONE DI  
IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI (E LABORATORI  
UNIVERSITARI IN COMUNE DI SCARPERIA)



**UBICAZIONE:** viale J.F. Kennedy n. 184 (S.P. 503 del Passo del Giego)

**PROPRIETA':** BNP PARIBAS LEASE GROUP S.p.A  
C.F. P.iva 00862460151

**SOC. UTILIZZATRICE E  
SOGGETTO  
ATTUATORE:**



Piazzetta del Comune, 1 - 50037 San Piero a Sieve  
Tel. 055.848751 - 055.8487536 - Cod. Fisc. 02272220480

**PROGETTO:** geom. Roberto Lombardi  
arch. Stefania Forti  
Collaboratori: arch. Stefano Nenci



Flostudio - Studio di Architettura geom. Roberto Lombardi - arch. Stefania Forti  
via P.F. Calvi 41 - 50137 Firenze tel/fax 055663244 email: info@flostudio.it

TITOLO

SCHEMA DI CONTRATTO / CSA

a cura Dott. Vincenzo Alcaro

SCALA				PROCEDIMENTO	AREA/CORPO	CATEGORIA	N. ELABORATO
Tipo doc.	N	Descrizione	Data				
ET	1	consegna	NOV. 2009	ES		CA	CSA
	2						
	3						
	4						

FILE

Questo documento è di proprietà dei progettisti e pertanto, a norma di legge, ne è vietata la riproduzione anche parziale e la diffusione a terzi senza esplicito consenso.

**LEGENDA: LE PARTI VELATE IN GIALLO COSTITUISCONO UN TESTO ASSOLUTAMENTE PROVVISORIO IN QUANTO SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'AGGIUDICATARIO IN SEDE DI OFFERTA.**

\*\*\*\*\*

**Contratto di appalto per realizzazione lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento di porzione di immobile da destinare a centro servizi e laboratori universitari in Comune di Scarperia”.**

L'anno    il giorno    del mese di                    nella sede distaccata di Pianvallico S.p.A. in Via di Pianvallico n. 5 int. 1/6 Scarperia (FI)

TRA

**PIANVALLICO S.P.A.**, con sede legale in Piazzetta del Comune n. 1 – 50037 San Piero a Sieve (FI) (partita IVA 02272220480) la quale interviene al presente atto in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Mauro Dugheri, domiciliato per la carica presso la sede legale della società anzi indicata, di seguito più brevemente chiamata “Appaltante”, “Committente” o “Committenza”

DA UNA PARTE

**E**

.....OMISSISS.....

di seguito più brevemente chiamata “Appaltatore”

DALL'ALTRA

**PREMESSO CHE**

.....OMISSISS

Tutto ciò premesso che forma parte integrante del presente atto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 DEFINIZIONI E CHIARIMENTI**

Nell'articolato che segue, per “Legge” si intende il D. Lgs 163/2006 e smi; per “Regolamento o “RG” si intende il Regolamento attuativo ex art.3 della legge n.109/1994 approvato con DPR n.554/1999; per “CGA” si intende il “Capitolato generale di appalto”, approvato con DM n.145/2000; per “CSA” si intende il “Capitolato speciale di appalto” parte amministrativa costituente documento connesso al presente schema di contratto ex art.45, 1° , 2° e 3° comma e art. 110 c.1 del RG; per “CST” s'intende il capitolato degli oneri o specifiche tecniche ovvero l'elaborato progettuale contenente le specifiche e le caratteristiche tecniche che devono avere le lavorazioni o forniture; per “PS” si intende il “Piano di sicurezza e coordinamento” costituente anch'esso parte integrante del contratto a norma dell'art.31 c.2 della legge; per “DL” si intende il Direttore dei lavori o la Direzione Lavori; per “RP” si intende la figura del “Responsabile del Progetto” che è equipollente, stante la natura societaria di diritto privato della stazione appaltante, alla figura del “Responsabile unico del procedimento” di cui all'art. 10 della Legge.

Le parti si danno reciprocamente atto del seguente chiarimento ai fini del corretto inquadramento delle presenti disposizioni contrattuali, dal momento che i riferimenti al CSA da parte del RG e del CGA non risultano sempre univoci ed appropriati. Infatti l'art.45, 1°, 2° e 3° comma del RG individua distintamente tra gli elaborati del progetto esecutivo:

- A) Lo “schema di contratto” che contiene tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa, con particolare riferimento a:
- a) Termini di esecuzione e penali;
  - b) Programma di esecuzione dei lavori ovvero cronoprogramma;
  - c) Sospensioni o riprese dei lavori;
  - d) Oneri a carico dell'appaltatore;
  - e) Contabilizzazione dei lavori nella fattispecie esclusivamente a corpo;
  - f) Liquidazione di corrispettivi;
  - g) Controlli;
  - h) Specifiche modalità e termini di collaudo;
  - i) Modalità di soluzione delle controversie.

B) “Il capitolato speciale d'appalto”, al quale dovrebbero far capo due parti. Una parte tecnica che contenendo le caratteristiche e/o specifiche tecniche delle forniture e delle lavorazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto, sicuramente costituisce un elaborato distinto dallo schema di contratto (anche se sua parte integrante), perché attiene alle caratteristiche ed ai requisiti d'ordine tecnico di provenienza progettuale delle lavorazioni e forniture oggetto dell'appalto. Questa parte di capitolato viene qui individuata come elaborato progettuale autonomo e contraddistinto con la sigla “CST”. Viceversa, c'è un'altra parte – quella amministrativa del capitolato, qui contraddistinta con la sigla CSA – che per non ridursi ad un doppione dello schema di contratto ripetendo le sue clausole ed i suoi contenuti disciplinari è più ristretta. Ed infatti qui il CSA riguarda semplicemente la descrizione dell'opera oggetto dell'appalto e la sua articolazione in macrocategorie e più dettagliatamente in “categorie di lavorazioni omogenee”, con individuazione delle rispettive percentuali e di quelle di incidenza della manodopera e quindi contenuti – anch'essi di provenienza progettuale – complementari ed integrativi rispetto a quelli dello schema di contratto con il quale il CSA va comunque a costituire un contesto unitario.

Pertanto tutte le volte (esemplificativamente articoli 45 (c.10), 168 (c.1), 169 (c.1), 199 (c.3) del RG ed articoli 5 (c.1), 22 (c.2), 29 (c.3), 28 (c.1) del CGA) che le norme del RG ovvero del CGA rimandano al CSA, trattando invece materie attinenti al rapporto contrattuale, il rimando deve più propriamente intendersi allo schema di contratto, in quanto è quest'ultimo (e non il CSA) l'elaborato di progetto deputato a contenere – ai sensi appunto dell'art.45 c.1 del RG – tutte le clausole riguardanti il (futuro) rapporto contrattuale.

A titolo di ulteriore chiarimento si rappresenta che le dizioni di CST di Elenco Prezzi, di Computo Metrico/Estimativo, di Relazione tecnica ecc., sono trattate per semplificazione nel presente testo come se si trattasse di un unico elaborato, anche se materialmente nel progetto sono distinti in più elaborati a seconda delle diverse subpartizioni (nella specie quattro) nel quale il progetto si scompone (v. articolo che segue). Per cui per esempio la dizione contenuta nel presente testo di “Elenco Prezzi” sta a significare e riguardare i diversi specifici elaborati di Elenco Prezzi attinenti rispettivamente ai segmenti

progettuali opere edili, strutturale, impianti meccanici, impianti elettrici, nei quali ripetiamo il progetto è scomposto.

#### **ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto dei lavori di che in epigrafe il cui progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Pianvallico S.p.A. in data 29.01.09.

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori in conformità a quanto previsto e descritto nel progetto esecutivo depositato agli atti della committenza ed articolato in quattro subpartizioni progettuali redatte rispettivamente dai seguenti progettisti.

1° Subpartizione progetto opere edili costituito da tavole ed elaborati grafici ed annessi documenti amministrativi specifici. Della prima sub partizione fanno altresì parte gli elaborati e i documenti amministrativi comuni a tutte e quattro le sub partizioni quali Piano di Sicurezza, C.M.E. della sicurezza, Cronoprogramma, CSA con annesso Schema di contratto, Quadro riepilogativo degli elaborati ecc...): progettisti Arch. Stefania Forti e Geom. Roberto Lombardi con la precisazione che coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è solo il Geom. Roberto Lombardi.

2° Subpartizione Progetto opere strutturali costituito da diversi elaborati grafici, calcoli ed i documenti amministrativi relativi: progettista Ing. Giovanni Lavacchini.

3° Subpartizione Progetto impianti meccanici (e idrosanitari) costituito da tavole e elaborati grafici ed i documenti amministrativi relativi: progettista Ing. Vito Cecchi.

4° Subpartizione Progetto impianti elettrici costituito da diverse tavole/schemi elaborati grafici ed i documenti amministrativi relativi: progettista Ing. Luigi Gamberi.

I lavori oggetto dell'appalto sono localizzati nel Comune di Scarperia in Via J.F. Kennedy 184 lungo la S.P. 503 del Passo del Giogo.

Il presente contratto è retto dalle normative sugli appalti dei lavori pubblici ed in particolare dal D.Lgs. 163/2006, DPR 554/1999, D.M. 145/2000 (Capitolato Generale Appalto dei LL.PP.), DPR 34/2000 e L.R 38/2007.

#### **ART.3 PREZZI DELL'APPALTO**

L'appalto di cui al presente contratto è stabilito con corrispettivo esclusivamente a corpo. Il prezzo contrattuale dell'appalto è di Euro \_\_\_\_\_ di cui Euro 124.573,91 non soggetti a ribasso per costi della sicurezza, come determinati dal relativo e specifico computo metrico estimativo.

Gli importi di cui sopra sono onnicomprensivi. A titolo esemplificativo racchiudono in sé posa in opera, oneri diretti e indiretti e tutto ciò che direttamente o indirettamente sia utile e necessario ai fini di un corretto adempimento ed esecuzione contrattuale a regola d'arte.

I contraenti per espressa pattuizione stabiliscono che ogni onere, prestazione, attività d'installazione, approvvigionamento ecc... - anche non espressamente indicati nel presente contratto e nelle sue parti integranti - occorrenti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il prezzo complessivo d'appalto di cui sopra, si intende accettato a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a propria valutazione degli elaborati progettuali e ad esame dei luoghi e delle altre condizioni e circostanze che possono avere influito su di

esso lo ha giudicato – complessivamente e nelle sue componenti – conveniente e tale da consentire l’offerta di ribasso rimessa.

Detto prezzo deve infine intendersi “chiuso”, ai sensi dell’art.133 c.3 della Legge, salvo le limitate ipotesi di revisione ivi previste.

I prezzi di contratto su previsti sono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### **ART. 4 CONOSCENZA CONDIZIONI LOCALI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

L’assunzione dell’appalto di cui al presente documento implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Codice Civile e, comunque, imprevedute in quanto imprevedibili e sempre che alcune di esse non siano espressamente escluse dal presente contratto e dall’allegato. I danni da forza maggiore sono riconosciuti nei limiti e nel rispetto dell’art.20 del CGA.

#### **ART. 5 DOCUMENTI ED ELABORATI PROGETTUALI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati il progetto esecutivo depositato agli atti della committenza composto da tutte le tavole e elaborati grafici e da tutti i documenti amministrativi (con esclusione del CME) e specificamente per quest’ultimi il CSA, i CST, gli Elenchi dei Prezzi Unitari dei quattro progettisti, nonché il Piano di Sicurezza con lo specifico computo metrico ad esso relativo e il Cronoprogramma.

Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o più dati contenuti in un elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato del progetto, le parti preliminarmente e espressamente convengono che i contenuti degli elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono rispetto ai contenuti degli altri elaborati non costituenti parte integrante; in secondo luogo quanto il contrasto riguarda elaborati che sono entrambi parte integrante del contratto, l’ordine di prevalenza è determinato come segue: 1° Tavole o elaborati grafici, 2° Piano di Sicurezza, 3° CST, 4° Elenco Prezzi, 5° CSA, 6° Cronoprogramma.

Qualora invece nell’esecuzione di un intervento o di una lavorazione, ovvero nell’ordinazione o messa in opera di una fornitura, il dato progettuale appaia non univoco o comunque suscettibile di differente applicazione/esecuzione, è fatto preciso obbligo all’Appaltatore di interpellare preliminarmente il DL per avere specificazione e chiarimento dell’intento progettuale eventualmente non trasparente o non inequivocabilmente emergente dagli elaborati del progetto.

## **ART.6 VARIANTI E NUOVI PREZZI**

In forza dell'obbligo dell'Appaltatore di soggiacere allo "ius variandi" dell'Appaltante fino ad un massimo del 20% (c.d. quinto d'obbligo) in più od in meno rispetto all'originario prezzo/oggetto d'appalto, i lavori potranno variare nel corso della loro esecuzione conformemente alle disposizioni in materia.

Nell'eventualità di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi, le parti convengono di rifarsi in primo luogo a quelli contenuti nei singoli quattro elenchi prezzi unitari costituenti elaborati progettuali facenti parte integrante del presente contratto, applicando a detti prezzi il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora uno (o più) dei nuovi prezzi invece non sia in alcun modo riconducibile ad una delle voci di lavorazione dell'"Elenco Prezzi" e non ci sia accordo sul suo valore, le parti in relazione alla previsione di cui all'art.134 c.6 e 136 c.1 lett.a) del RG, convengono di accettare quale "listino corrente dell'area interessata", di cui all'art.4 c.1 del RG, per le opere edili e strutturali il prezzario dell'ultimo "Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze" pubblicato, e per gli impianti meccanici ed elettrici l'Elenco Regionale dei Prezzi della Regione Umbria (pubblicato sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale R.U. serie generale n. 44 del 01/10/2008) assoggettando i valori rappresentati in detti listini alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall'Appaltatore.

Le stesse modalità intervengono altresì quando bisogna ricorrere all'individuazione di nuovi prezzi per l'effettuazione di eventuali lavori in economia, anche fuori contratto. Precisando che, se l'affidatario di detti lavori è l'Appaltatore dei lavori principali, i prezzi unitari risultanti andranno ridotti in misura pari a quella del ribasso d'asta. Se invece l'affidatario è soggetto diverso dall'Appaltatore, l'ulteriore riduzione è quella definita in sede di negoziazione, ovvero quella che risulterà dall'espletamento della gara informale.

Il Coordinatore del piano di sicurezza in fase di esecuzione provvederà autonomamente a verificare le modifiche al piano di sicurezza eventualmente necessarie a seguito delle varianti anche quando queste per compensazione tra le lavorazioni in aumento e quelle in diminuzione dovessero risultare ininfluenti sul costo finale dell'opera.

Le variazioni del piano daranno luogo ad aumenti o diminuzioni dei costi della sicurezza e quindi del prezzo finale d'appalto

Ogni qualvolta l'Appaltante autorizzi (o disponga anche per iniziativa del DL) variazioni in aumento o in diminuzione delle lavorazioni o forniture, va stabilito un correlativo aumento dei giorni di esecuzione. Qualora l'Appaltatore non condivida l'indicazione a riguardo del DL, l'aumento o la diminuzione dei giorni di esecuzione sono convenzionalmente stabiliti in una misura proporzionale (e quindi percentualmente pari) all'aumento dell'importo dei lavori causato dalla variante. A detto fine (cioè per evidenziare la percentuale di aumento/diminuzione del periodo temporale di esecuzione lavori)sono convenzionalmente assunti come base di calcolo del rapporto gli importi lavori quali risultano al netto del ribasso e dei costi della sicurezza.

Il Committente ha diritto di far demolire a spese dell'Appaltatore, o a suo danno se inottemperante, le opere eseguite in contravvenzione al divieto di variante, a norma dell'art.134 c.1 del RG. E' fatta salva ai sensi dell'art. 10 del CGA la diversa valutazione del RP che a norma del presente contratto è facoltizzato, su concorde avviso dell'Appaltatore, ad acquisire invece gratuitamente - senza cioè riconoscere alcunchè a

titolo di rimborso, compenso e/o indennizzo, neanche a ragione dell'arricchimento senza causa ricevuto dall'Appaltante – al patrimonio di quest'ultimo quanto costruito dall'Appaltatore senza autorizzazione.

#### **ART.7 CONTABILIZZAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO**

La contabilizzazione (e prima ancora la misurazione) dei lavori, trattandosi di lavori esclusivamente a corpo, avviene, con riferimento alla componente principale del prezzo d'appalto (cioè lavori senza oneri di sicurezza) a norma dell'art.159 e seguenti del RG. La seconda componente del prezzo d'appalto, quella cioè relativa ai costi della sicurezza nel caso di pagamenti frazionati (per acconto o saldo) è convenzionalmente conteggiata nei SAL e liquidata nei certificati di pagamento in rapporto direttamente proporzionale alla componente principale.

Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di firmare i brogliacci inerenti le misurazioni dell'avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali controfirmano i brogliacci suddetti.

L'Appaltatore può richiedere il pagamento in acconto, quando il suo credito liquido al netto del ribasso (e degli oneri di sicurezza) ha raggiunto (o superato) un importo pari al **10%** del prezzo d'appalto.

La prima rata di acconto è pagabile nella misura predefinita sopradetta, indipendentemente dalla circostanza che il credito liquido raggiunto dall'Appaltatore risulti anche superiore a detto importo.

La rata di saldo è pari ad un importo equivalente al **5%** del prezzo d'appalto.

La rata di acconto che precede la rata di saldo, è pagabile, qualunque sia la somma alla quale possa ascendere, in occasione del certificato di ultimazione lavori e con decorrenza dalla relativa data.

L'Appaltatore dichiara che autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto è il rappresentante legale dell'impresa appaltatrice salvo sua diversa designazione per iscritto di altro nominativo ai sensi dell'art.3 c.2 del DM n.145/2000. Gli importi a credito della ditta appaltatrice possono essere accreditati dall'Appaltante a mezzo di \_\_\_\_\_

#### **ART.8 TEMPO PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI E PENALI**

I lavori di cui al presente contratto devono iniziare a far corso dal giorno della data del verbale di consegna e devono essere ultimati entro e non oltre **450** giorni naturali e consecutivi successivi.

La penale per ogni giorno di ritardo è pari **allo 0,3 per mille** dell'importo del corrispettivo contrattuale iniziale e quindi indipendentemente dal fatto che quest'ultimo risulti modificato a causa di varianti o di altre modificazioni in corso d'opera.

Ai fini della modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda espressamente a quanto disposto dagli articoli 21 e 22 del CGA e all'art.117 del RG, con l'integrazione di quanto espressamente previsto dai capoversi che seguono.

**Al fine di tenere sotto controllo la regolarità di progressione dei lavori le parti individuano convenzionalmente due scadenze intermedie: la prima nel completamento delle strutture in elevazione e la seconda nel completamento delle strutture di copertura rispettivamente cadenzabili a 180 e 330 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e d'inizio lavori. Nel caso che l'esecuzione dei lavori sia in ritardo rispetto a queste scadenze intermedie, l'appaltante ha facoltà di comminare la penale,**

nella stessa misura prevista per il ritardo a fine lavori, osservando però in questi due casi una franchigia di 20 giorni.

Le penali intermedie possono essere richieste ed incassate direttamente a carico dell'Appaltatore (e quindi portare all'escussione parziale della cauzione definitiva per inadempienza degli obblighi contrattuali in caso di suo mancato pagamento) ovvero semplicemente possono essere trattenute portandole in detrazione in occasione del primo pagamento utile successivo a favore dell'Appaltatore.

Le penali comminate e riscosse in corso d'opera sono una mera anticipazione del sanzionamento del ritardo esecutorio normalmente irrogato ad opera ultimata. Pertanto dopo l'ultimazione dei lavori, gli importi incamerati o trattenuti anticipatamente a carico dell'Appaltatore vanno assoggettati a conguaglio (in più o in meno) in relazione al ritardo effettivamente maturato al momento della ultimazione dei lavori. L'applicazione del conguaglio avviene anche in occasione della seconda scadenza intermedia con riferimento alle eventuali penali pagate per la prima.

L'ipotesi di anticipazione dell'effetto sanzionatorio per ritardi nella esecuzione di cui ai commi precedenti non configura la fattispecie di cui all'art.117 del RG, essendo le clausole del presente contratto finalizzate semplicemente a tenere sotto controllo il rischio di ritardi, ad evitarne l'accumulo e il conseguente caricamento sulla fase finale di questioni speciose e strumentali da parte dell'Appaltatore.

Il ritardo durante lo svolgimento dei lavori che, nonostante le comminatorie delle penali e l'eventuale diffida, implicasse l'applicazione di una penale – che da sola o cumulata con le precedenti – fosse superiore al 10% dell'importo contrattuale originario (o variato), comporta la risoluzione del contratto a danno dell'Appaltatore.

Qualora in occasione della constatazione dell'ultimazione dei lavori risultassero evidenti lavorazioni minori, insufficienti o inadeguate rispetto a quanto dall'Appaltatore dovuto per progetto (e per contratto) lavorazioni comunque non marginali oppure tali da incidere sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, e dette carenze fossero contestate dal DL all'Appaltatore con termine per provvedere, i giorni in più assegnati dal DL (o quelli eventualmente minori risultati necessari all'Appaltatore per adempiere), vanno conteggiati a tutti gli effetti quale ulteriore ritardo dell'Appaltatore e assoggettati a penale alla stessa stregua di quelli effettuati oltre il termine.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, di disapplicazione totale o parziale della penale ai sensi di quanto previsto dall'art.22 commi 4 e 5 del CGA.

#### **ART. 9 SOSPENSIONE DEI LAVORI**

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, comprese quelle che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione e non può costituire motivo di richieste economiche da parte dell'Appaltatore, né a titolo di maggiore onerosità né per risarcimento danni.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo

scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Per le modalità procedurali ed operative e per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si applicano l'art. 133 del Regolamento sui LL.PP. e l'art. 24 del Capitolato generale d'appalto.

#### **ART. 10 RIMANDO A DISPOSIZIONI DEL CGA**

1. Per quanto riguarda la disciplina degli istituti e delle materie sottoelencati – fatte salve le eventuali disposizioni integrative e/o specificative esplicitamente previste dal presente contratto -, le parti espressamente rimandano alla correlativa disciplina prevista dagli articoli e commi del CGA (che qui per comodità di lettura sono indicati a fianco di ciascuno istituto/materia), disciplina che qui si da per recepita a completamento ed integrazione e chiusura del presente articolato:

Disciplina e buon ordine dei cantieri	art.6
Tutela dei lavoratori e ritenuta dello 0,5%	art.7
Riconoscimento a favore dell'Appaltatore per la ritardata consegna dei lavori	art.9
Obbligo di esecuzione delle varianti	art.10 c.2 e c.3
Determinazione del quinto d'obbligo	art.10 c.4 e c.5
Danni	art.14
Accettazione qualità e impiego materiali <i>RG rettificato nel più pertinente art.137 c.2)</i>	art.15 ( <i>dando il riferimento all'art.138</i> )
Provvista materiali	art.16
Sostituzione dei luoghi di provenienza del materiale	art.17
Difetti di costruzione	art.18
Verifica nel corso di esecuzione dei lavori	art.19
Compensi per danni di forza maggiore	art.20
Sospensione e ripresa dei lavori	art.24 e art.25
Proroghe alla scadenza per ultimazione	art.26
Durata giornaliera dei lavori	art.27
Valutazione dei lavori in corso d'opera	art.28
Termini di pagamento	art.29
Interessi per ritardato pagamento	art.30
Forma contenuto e definizione delle riserve	art.31 e art.32
Termine per la proposta di domande giudiziali	art.33
Proprietà oggetti ritrovati	art.35
Proprietà materiale di demolizione	art.36
Spese per le visite di collaudo	art.37 c.2

2. In riferimento alla possibilità di diversa pattuizione di cui all'art. 28, c.2 del CGA, si conviene che nella contabilizzazione e valutazione dei lavori eseguiti i materiali a piè d'opera non sono conteggiabili.

#### **ART. 11 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a tutti gli oneri e le spese previste a carico dell'Appaltatore dal presente contratto e dalla disciplina recepita del CGA, sono altresì a suo carico tutti gli oneri, spese e adempimenti elencati – a titolo meramente esemplificativo e perciò non esaustivo – nei

32 punti di cui in allegato (ALL/1): oneri e spese che si intendono tutti compensati col prezzo complessivo del contratto.

L'Appaltatore conferma e dà esplicitamente atto con la sottoscrizione del presente contratto che di tutti gli oneri ed obblighi speciali di cui all'allegato (ALL/1) e al successivo comma 4 è stato tenuto debito conto nell'offerta di ribasso e pertanto non potrà avanzare a tale riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso.

Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi e oneri di cui al precedente comma, l'Appaltante ha diritto – previa diffida scritta e restando questa senza effetto – di provvedere direttamente e d'ufficio ad anticipare la spesa necessaria, trattenendo a titolo di rimborso delle somme anticipate un importo equivalente a carico del primo pagamento utile successivo da effettuare a favore dell'Appaltatore ovvero incamerando per un importo equivalente parte della cauzione definitiva. Qualora invece l'obbligo e/o l'onere dell'Appaltatore riguardino obbligazioni non pecuniarie, la reiterata inottemperanza delle diffide – rectius degli ordini di servizio - configura gli estremi del grave inadempimento di cui all'art.119 RC con conseguente risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore (si veda art.15 lett.b).

#### **ART. 12 PRESENTAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

L'Appaltatore si obbliga a presentare, a norma dell'art.45 c.10 del RG, all'Appaltante il proprio programma esecutivo dei lavori, ancorché non costituisca a norma dell'art. 110 dell'RG parte integrante del contratto. In detto programma, anche indipendentemente dal Cronoprogramma redatto dall'Appaltante, devono essere riportate – per ciascuno dei gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'apposito quadro del CSA parte prima - le previsioni circa i periodi temporali di esecuzione, sulla base di unità temporali equivalenti a quelle del cronoprogramma: nonché il controvalore economico dei lavori via via svolti al fine di visualizzare la progressione di maturazione del credito dell'Appaltatore nei confronti dell'Appaltante. Il controvalore in questione va conteggiato dall'Appaltatore applicando i valori economici conseguenti alla applicazione del ribasso. Le cadenze temporali ai fini di detto conteggio (presuntivo) debbono riferirsi a unità temporali pari anch'esse a quelle del cronoprogramma.

Resta comunque inteso che le indicazioni dei valori economici rappresentati nel programma esecutivo dell'Appaltatore – ancorché presentato e al limite accettato dall'Appaltante – restano stime assolutamente presuntive e di parte, non impegnative per quest'ultimo: pertanto mantengono validità ed efficacia se ed in quanto in caso d'uso assumano per l'Appaltatore natura di dichiarazioni confessorie.

Il programma di cui sopra, deve essere presentato non oltre 30 giorni dalla consegna/inizio dei lavori indifferentemente dalla circostanza eventuale che la stipula del contratto sia successiva alla consegna/inizio dei lavori

Se l'Appaltatore omette di presentare il programma esecutivo, la visualizzazione dello sviluppo dei lavori nel tempo e della maturazione del rispettivo credito dell'Appaltatore, resta definita in quella risultante dal Cronoprogramma redatto dall'Appaltante.

Resta comunque convenuto che qualora le previsioni contenute nel programma esecutivo (tempestivamente o tardivamente) presentato dall'Appaltatore risultassero peggiorative rispetto alla programmazione esecutiva stabilita dal cronoprogramma, quelle rimangono senza effetto ai fini delle scadenze e delle tempistiche da rispettare per i vari gruppi o fasi di lavorazioni di cui al cronoprogramma, a meno che non siano

espressamente accettate dall'Appaltante come derogatorie delle previsioni contenute in questo.

Resta convenuto altresì che nel caso invece di previsioni non peggiorative, se queste sono ritenute dal Direttore dei Lavori inattendibili o inadeguate, questi ha sempre la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di determinati interventi e/o sub-fasi a scadenze differenti da quelle contenute nel programma presentato.

Infine le parti convengono che successivamente alla stipula del contratto le modifiche del PS, ovvero del "piano operativo di sicurezza", se non essenziali, possono essere direttamente concordate dal DL con il Direttore del cantiere (o con il Direttore tecnico) dell'Appaltatore. Per "non essenziali" si intendono le modifiche che non comportano spesa ovvero se comportano una spesa che questa sia inferiore ad un quinto dell'importo originario previsto per gli oneri di sicurezza.

#### **ART. 13 INCARICATI E RESPONSABILI DEI CONTRAENTI.**

##### **DOMICILIO**

L'Appaltatore dà atto di condurre i lavori personalmente. L'Appaltatore indica nella persona di \_\_\_\_\_ il proprio direttore tecnico e nella persona di \_\_\_\_\_ il proprio direttore di cantiere.

I progettisti sono i professionisti indicati nel precedente art. 2.

- La Direzione Lavori compete agli stessi professionisti di cui sopra, referente principale per i rapporti con l'Appaltatore è il geom. Roberto Lombardi;
- Coordinatore per il Piano di sicurezza in fase di progettazione è il geom. Roberto Lombardi;
- Coordinatore del Piano di Sicurezza in fase di esecuzione è il geom. Roberto Lombardi ;
- Responsabile dei Lavori ex art.90 ess del D.Lgs. 81/2008 e smi su delega del RUP è il geom. Roberto Lombardi;
- Responsabile del progetto per l'Appaltante con funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Vincenzo Alcaro ;

Le designazioni degli incaricati o responsabili, nonché l'indicazione del domicilio possono essere variati dalla parte che ne ha interesse in qualsiasi momento con efficacia dal ricevimento della relativa Raccomandata A.R. da parte dell'altro contraente.

Ai fini dell'art. 2 del Capitolato Generale vigente si dà atto che l'ufficio di Direzione Lavori viene costituito ed ha sede in Via di Pianvallico n.5 (int. 1) area industriale di Pianvallico Scarperia (FI).

L'Appaltatore non avendo domicilio nel Comune di Scarperia elegge domicilio presso la sede/ufficio della D.L. di cui sopra.

##### **ART. 14 SUBAPPALTO**

L'affidamento dei lavori in subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, in particolare in conformità alle disposizioni specifiche sulla materia della LR n.38/2007 in particolare art.20.

Per quanto riguarda le attività non soggette a preventiva autorizzazione dell'Appaltante, per le quali l'Appaltatore può procedere semplicemente previa tempestiva comunicazione all'Appaltante si chiarisce che è considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire alla DL prima che gli addetti delle imprese subappaltatrici inizino ad operare in cantiere.

## **ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto d'appalto oltre che per grave inadempimento, interviene di diritto al verificarsi dei seguenti eventi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. reiterata inottemperanza degli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori e/o del RUP;
- c. ritardo nell'inizio sostanziale dei lavori superiore a 120 gg.;
- d. violazioni gravi delle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di assicurazione obbligatoria del personale;
- e. mancata ripresa senza giustificato motivo da parte dell'Appaltatore di lavori precedentemente sospesi dal D.L.;
- f. rallentamento ingiustificato dei lavori in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. ritardo superiore a 100 gg. rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori e/o rispetto alle scadenze intermedie esplicitamente fissate;
- h. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j. mancato rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza operativi;
- k. rinvenimento o accertamento dopo la stipula del contratto della falsità o mendacità di una dichiarazione resa in sede di gara o in funzione della stipula dall'aggiudicatario.

La risoluzione è assunta su proposta del responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto all'art.119 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 554/1999 e all'art. 136 del T.U. dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006).

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza di lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o un suo rappresentante ovvero alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando l'onere da porre a suo carico per la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altre imprese i lavori.

L'Appaltante ha altresì il diritto a norma delle vigenti normative regolamentari di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo del valore economico delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'Appaltante deve comunicare all'Appaltatore l'intenzione di esercitare il recesso con un preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali, lo stesso prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Si applica in ogni caso l'art. 122 del D.P.R. n. 554/99.

#### **ARTICOLO 16 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, a mezzo di polizza fidejussoria agli atti ed ai sensi dell'art.101 del RG, cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_ pari a \_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale di Euro \_\_\_\_\_. Tale cauzione verrà svincolata con le modalità previste dalla legge e dal RG e allorché interverranno le condizioni ivi previste.

Lo svincolo progressivo della cauzione è possibile – ai sensi dell'art.13 comma 3 della Legge – sulla base delle percentuali di avanzamento dei lavori risultanti in corrispondenza agli importi minimi di acconto previsti dall'art. 7 che precede.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore e comunque di mancato suo rispetto di adempimenti, oneri o obblighi previsti dal presente atto, il "Committente" avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il "Committente" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

L'Appaltatore ha altresì prodotto idonee polizze assicurative ai sensi dell'art.103 c.1 del RG con i massimali richiesti in sede di gara, sotto la cui copertura rientra il periodo che andrà dalla consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si dà atto che copia della polizza è agli atti del Committente.

A norma dell'art.205 c.2 del DPR 554/99, il pagamento della rata di saldo – da effettuarsi a 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio – è subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore di idonea garanzia fidejussoria per importo pari a detta rata (maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art.102 c.3 del DPR 554/99).

#### **ARTICOLO 17 COLLAUDO**

I giorni occorrenti all'Appaltatore per rifare, sistemare, sostituire, completare o comunque migliorare lavorazioni ritenute inadeguate o insufficienti dal DL sospendono per un equivalente periodo di tempo il termine di cui sopra.

E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento e la consegna parziale o totale delle opere a quel momento già eseguite.

In tal caso si provvederà a forme di collaudazione parziale per le sole opere da usare.

Se il certificato di collaudo (provvisorio) non viene accettato dall'Appaltante entro due mesi dalla sua emissione e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dall'Appaltatore questi ha diritto allo svincolo o restituzione della cauzione definitiva, fatte salve comunque sue responsabilità in ordine alla regolare esecuzione dell'opera con accertamento in sede di collaudo definitivo.

#### **ARTICOLO 18 CONTROVERSIE. FALSE DICHIARAZIONI. FORO COMPETENTE**

E' fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione (o in connessione) del presente contratto d'appalto. Nessuna controversia a contenuto economico patrimoniale derivante dall'esecuzione del contratto può essere tradotta in giudizio dall'Appaltatore, se non è stato previamente oggetto di riserva ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; fermo restando che a norma dell'art.32 c.4 del CGA, le domande giudiziali riguardanti pretese oggetto di riserva non possono essere proposte per importi superiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

#### **ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.10 della Legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ARTICOLO 20 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.112 del RG e dell'art.8 del CGA, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Committente.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto è redatto in unico originale e composto di n. .... pagine sin qui e n. 1 allegato.

Per il Committente:

Per l'Appaltatore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ALL./1

### ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI E LABORATORI UNIVERSITARI IN COMUNE DI SCARPERIA

#### **Elenco oneri, spese e adempimenti aggiuntivi a carico dell'Appaltatore di cui all'art.11 del contratto di appalto:**

- 1) le spese relative all'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e quant'altro, necessari o connesse alla esecuzione delle opere appaltate e/o per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché lo svolgimento di qualsiasi tipo di adempimento di pratiche, di denunce, di richieste di collaudo ecc. e gli oneri relativi; le spese per la preparazione di documenti nella forma richiesta dagli Enti di controllo e Autorità aventi il compito di esercitare controlli, prevenzioni ed ispezioni di qualsiasi genere;
- 2) le spese di bollo degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e definitivo;
- 3) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- 4) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di sicurezza e di igiene dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- 5) le spese e gli adempimenti occorrenti per mantenere e rendere sicuri i transiti ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, su strade, ponti, vie o corsi d'acqua in qualsiasi modo interessati dai lavori, secondo quanto prescritto dal Codice della Strada (e relativi decreti e regolamenti attuativi ed integrativi), ovvero dalle altre normative di riferimento;
- 6) il risarcimento dei danni di ogni genere a proprietà pubbliche e private, ad animali e a persone o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati e provvedere a sua cura e spese alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori, restandone sollevati ed indenni il Committente e il suo personale dipendente o incaricato;
- 7) eventuali spese per occupazioni temporanee eccedenti quelle previste da progetto per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati;
- 8) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per garantire la continuità di passaggio e scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo, sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne e in genere tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, il tutto sotto la propria responsabilità, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;
- 9) l'onere, ultimati i lavori, di trasportare eventuali oggetti materiali di proprietà dell'Appaltante (a norma degli artt.35 e 36 del CGA) nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- 10) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- 11) la messa a disposizione, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

- 12) la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino all'approvazione del collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal vigente Capitolato Generale. E' altresì a carico dell'Appaltatore la manutenzione straordinaria in caso di consegna al Committente, con apposito verbale, delle opere eseguite prima del collaudo;
- 13) la spesa e gli oneri per l'effettuazione periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dal DL. Le fotografie saranno a colori nel formato 10x15 e di ciascuna di esse saranno consegnate due copie unitamente alla negativa. Su tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
- 14) la fornitura e l'installazione di n.2 cartelli di cantiere relativi all'opera da realizzare. Il cartello dovrà essere delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei lavori, con l'indicazione dell'Ente appaltante, del nome dei progettisti, del Coordinatore per la sicurezza, del Direttore dei Lavori, dei riferimenti dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappalti, del Direttore (tecnico) di cantiere, del rappresentante per i lavoratori dell'impresa appaltatrice, del tipo ed impianto dei lavori, ecc. secondo quanto prescritto dalla normativa vigente nonché dall'art.11 D.Lgs.n.494/96;
- 15) le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di opportuni sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- 16) oltre quanto prescritto al precedente punto relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche tubazioni, pezzi speciali e apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese sostenute;
- 17) sarà a cura e a carico dell'Appaltatore nella esecuzione dei lavori di scavo ogni indagine o necessità di bonifica della zona di lavoro da residui bellici così come farsi cura e carico, con il personale delle società titolari dei sottoservizi, dell'individuazione esatta e del tracciamento di tutti i sottoservizi presenti nella zona, in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo;
- 18) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- 19) il rispetto dell'art.18 della Legge 19.03.1990 n.55 con particolare riferimento ai commi 7 e 8, della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.626/94 e successive modifiche ed integrazioni, il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs n.494/96 ed in particolare dall'art.9 comma 2, nonché il rispetto dell'art.9 del D.P.C.M. 10.01.1991 n.55 e tutti gli oneri e le spese ad essi attinenti;
- 20) la presentazione alla Stazione Appaltante, al termine dell'esecuzione di eventuali impianti tecnologici, di dichiarazione attestante la corretta esecuzione degli stessi; nonché la produzione di "As-Built" con i disegni esecutivi e gli schemi funzionali degli impianti realizzati; nonché ancora la produzione dei manuali d'uso e manutenzione con i documenti originali di tutte le valvole/organi ISPEL; nonché la produzione di tutti gli allegati obbligatori previsti dalle vigenti normative sugli impianti; nonché infine la predisposizione di modelli e l'inoltra a propria cura e spesa di pratiche all'ISPEL ecc.;
- 21) le spese di trasmissione di tutti gli eventuali documenti e contratti per i subappalti;
- 22) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- 23) il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio relativi alle opere in genere;

- 24) l'accollo di tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per le particolari cautele da adottare nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc. relativi a servizi di interesse pubblico (fognature, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.) ed il loro mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza, anche se non previsti in sede di redazione dell'offerta;
- 25) l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese, Enti gestori di servizi pubblici o ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di lavori o delle forniture scorporate;
- 26) la verifica con la DL della progettazione esecutiva delle opere comprese nell'appalto e l'assolvimento di ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che l'approvazione del progetto non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità relativa all'efficienza delle opere. L'eventuale presentazione dell'Appaltatore di proposte o soluzioni costruttive di impianti non possono comunque considerarsi modificative delle previsioni progettuali se non espressamente approvate per iscritto dal DL, ferma restando sempre e comunque la responsabilità dell'Appaltatore sugli esiti eventualmente non adeguati e idonei di dette soluzioni o proposte costruttive;
- 27) l'integrazione dei disegni esecutivi delle opere, strutture ed impianti che, ad insindacabile giudizio della DL, fosse ritenuta necessaria per la buona esecuzione dei lavori;
- 28) le spese per la predisposizione di eventuali collaudi tecnici prescritti dall'Appaltante per le strutture e gli impianti;
- 29) le spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi che il Collaudatore o la DL in sede di collaudazione, riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini;
- 30) le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui o di scarto, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;
- 31) allorché anche in corso d'opera e prima del collaudo, le opere realizzate risultassero praticamente difettose a causa della loro non perfetta esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a ripararle o modificarle e, ove occorra, anche a sostituirle o rifarle totalmente; e ciò a sue spese e cura senza che egli possa né invocare, a scanso di responsabilità, l'assenso eventualmente dato o le modificazioni suggerite dalla Direzione dei Lavori, né pretendere compensi od indennità, oltre ai prezzi stabiliti in contratto per i lavori quali sin dall'inizio dovevano essere regolarmente eseguiti. L'Appaltatore è altresì tenuto alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla Direzione stessa per errori dell'Appaltatore o sue variazioni arbitrarie;
- 32) l'onere di verificare o controllare i calcoli e tutti gli altri elaborati costituenti il progetto oggetto dell'appalto direttamente e/o a mezzo di ingegnere di sua fiducia, concordando nelle risultanze finali, nella corrispondenza tra elaborati grafici e computazione metrica, nell'attendibilità della elaborazione progettuale predisposta a cura dell'Appaltante.